

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPELLI, FORMISANO, GIGLI, LABRIOLA, LO MONTE, SBERNA

Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità aggiuntive per incarichi interni alle Camere

Presentata il 3 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ultimi mesi sono stati contrassegnati da una profonda crisi politica che si è inevitabilmente riversata sulle istituzioni svilendone la credibilità e il funzionamento. Per diversi aspetti e per diversi motivi sono state messe sotto la lente di ingrandimento ed è iniziato un acceso dibattito su quale sarà la nuova legge elettorale che dovrà esprimere, per il futuro, il nuovo Parlamento, su quale sarà il nuovo assetto costituzionale del nostro Paese, sulla necessità di una riduzione del numero dei parlamentari.

In questo quadro si è parlato e continua a parlare, forse anche per poca chiarezza, delle spese delle istituzioni.

È su questo aspetto che intende intervenire la presente proposta di legge, sulla scia anche e soprattutto delle decisioni prese dal

Governo presieduto dall'onorevole Enrico Letta lo scorso 21 maggio 2013.

Il Governo, infatti, con l'articolo 3 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, riguardante il contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, ha previsto, per i parlamentari che assumono incarichi di Governo, il divieto di cumulo del trattamento economico spettante in qualità di Ministri o Sottosegretari di Stato con l'indennità loro spettante quali membri del Parlamento ovvero, qualora i predetti parlamentari siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, con il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, nell'eventualità che gli stessi abbiano optato, in luogo dell'indennità parlamentare, per il mantenimento di tale trattamento economico.

Lo stesso principio di contenimento dei costi deve essere adottato, con disposizioni normative, anche per i membri del Parlamento che ricoprono incarichi all'interno delle Assemblee legislative. Ci si riferisce, in particolare, alle indennità di carica e ad ogni altra utilità, comunque denominata, percepita dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dai membri dell'Ufficio di Presidenza, dai presidenti e vice presidenti delle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta, dai presidenti e vice presidenti dei Gruppi parlamentari.

Allo stato attuale, mentre l'indennità spettante ai membri del Parlamento, sancita dall'articolo 69 della Costituzione (secondo cui «I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge») e resa operativa dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (il quale disciplina «l'indennità spettante ai membri del Parlamento (...) per garantire il libero svolgimento del mandato»), ha subito nel corso del tempo delle modifiche a seguito di interventi legislativi e attraverso l'adozione di delibere da parte degli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera, poco è stato disposto in ordine a queste indennità di carica che continuano ad essere previste da disposizioni che non sono di rango legislativo. Al riguardo alcune disposizioni, tese a una riduzione dei costi, sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera lo scorso 2 aprile, dove si è stabilita la riduzione del 30 per cento dell'indennità lorda spettante ai titolari di cariche istituzionali interne, la soppressione del rimborso delle spese telefoniche e infine l'abolizione delle spese di rappresentanza.

Ma questo risulta essere ancora poco, in quanto si ritiene opportuno, nell'ottica di quello che ha già disposto il Governo, al fine di un contenimento della spesa, limitare le indennità di carica ai soli Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella misura del 10 per cento in più rispetto all'indennità attualmente percepita.

Nulla deve essere previsto invece per le altre cariche interne in quanto, in tutti gli

ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato, è garantito ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza.

In altre parole, dalle sopra citate disposizioni normative si rileva che il trattamento economico dei parlamentari, nel complesso, è concepito come condizione dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al reddito, possano realmente concorrere all'elezione delle Camere. Tale trattamento è finalizzato a creare le condizioni per cui il parlamentare possa impegnarsi nelle sue funzioni — a scapito del lavoro o di altre attività economiche — senza dover dipendere da altri soggetti, incluso il partito politico cui appartiene.

La componente principale dello *status* economico del parlamentare è l'indennità, non soltanto perché è espressamente prevista dalla Costituzione, ma anche perché costituisce il vero «reddito» del parlamentare, laddove le altre componenti che, per la loro consistenza possono soddisfare anche le esigenze che derivano da un incarico interno alle Assemblee legislative, hanno natura di rimborsi di spese (diaria e rimborsi di spesa) e sono dunque volte a soddisfare specifiche esigenze.

L'istituto dell'indennità, sulla scorta di un contenimento dei costi, ha subito diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni, cui si sono aggiunti ulteriori provvedimenti adottati presso le due Camere dai competenti organi di direzione interna. In particolare, per quanto riguarda gli anni più recenti, la misura dell'indennità spettante ai parlamentari è stata rideterminata in riduzione a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); conseguentemente, benché la misura dell'indennità effettivamente allora corrisposta fosse già al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge quale risultante dalla diminuzione del 10 per cento, i competenti organi di direzione interna delle due Camere

hanno deliberato di operare comunque una riduzione del 10 per cento sull'indennità effettivamente erogata.

La legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha poi sospeso, per il quinquennio 2008-2012, ogni meccanismo di rivalutazione dell'indennità. Il blocco dell'adeguamento è stato quindi prorogato, con autonoma determinazione parlamentare, fino al 2015.

Sulla misura dell'indennità si è quindi ulteriormente intervenuti, in riduzione, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011: a decorrere dal 1° ottobre 2011, e fino al 31 dicembre 2013, è stata ridotta del 10 per cento la misura dell'indennità parlamentare per la parte eccedente i 90.000 euro annui ed è stato altresì disposto che tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare medesima.

Più recentemente è stato individuato in sede legislativa un nuovo modello di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità parlamentare, diverso da quello previsto dalla legge n. 1261 del 1965, e basato sul rinvio a una media europea dei trattamenti economici spettanti ai parlamentari. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha infatti previsto che « Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali » (articolo 1, comma 1, secondo periodo), demandando a un'apposita commissione di

provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici.

Com'è noto, dai lavori svolti dalla citata commissione, presieduta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è emerso che, sebbene l'indennità lorda spettante ai parlamentari italiani sia più alta di quella corrisposta ai componenti delle Assemblee legislative prese in considerazione nello studio, il costo complessivo riferito al trattamento economico dei parlamentari a carico dei bilanci delle Camere risulta inferiore rispetto a quello sostenuto a tale titolo presso le Assemblee dei Paesi con il prodotto interno lordo (PIL) più elevato.

Quanto all'indennità percepita dai parlamentari italiani, tenuto conto dei differenti regimi fiscali, essa risulta sostanzialmente in linea con quanto corrisposto ai componenti di altri Parlamenti presi a riferimento.

L'intervento che la presente proposta di legge intende realizzare, dunque, non discende dalla necessità di adeguare il trattamento economico dei parlamentari italiani alla media europea, ma è frutto della volontà di un ulteriore contenimento dei costi con riferimento alle indennità aggiuntive riconosciute per lo svolgimento di incarichi interni alle Camere.

In pratica, solo ai due Presidenti delle Camere viene riconosciuto un importo corrispondente al 10 per cento in più rispetto all'indennità di base. L'obiettivo è chiaramente quello di sancire che l'indennità deve garantire la possibilità di svolgere il mandato in maniera indipendente, con dignità e decoro. L'assunzione di ulteriori incarichi di alto prestigio istituzionale deve essere considerata, come di fatto è, una « remunerazione aggiuntiva » in se stessa e un'opportunità di svolgere un servizio prezioso per il Paese, non una via per ottenere cospicui incrementi del reddito personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 10 per cento dell'indennità di base.

Nessuna altra indennità aggiuntiva o emolumento, anche a titolo di rimborso di spese, è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alle Camere ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

